

STATUTO DELLA DMO AROUND ROME

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e durata

1.1 E' costituita a norma del Codice Civile un'associazione senza finalità di lucro denominata "Around Rome Destination Management Organization (ETS)" - più brevemente "Around Rome DMO" - che opera nell'ambito dei territori della Città Metropolitana di Roma e della Regione Lazio.

1.2 L'associazione svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme europee, nazionali e regionali.

Opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 L'associazione, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue finalità di lucro.

Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro Regionale di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991, la cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai

sensi di quanto disposto dall'articolo 102, quarto comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 117/2017, i competenti Enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in loro possesso relativamente all'ente in oggetto, ai fini della trasmigrazione dai Registri speciali già esistenti alla R.U.N., di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 2 - Sede e Durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel comune di Rocca di Papa (RM), presso il Parco naturale regionale dei Castelli Romani.

2.2 La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 3 - Oggetto sociale

L'associazione si propone di costituire un'organizzazione per la valorizzazione e promozione del territorio capace di gestire in forma integrata e sistematica la DMO denominata AROUND Rome che individua come ambiti i Castelli Romani e Città Metropolitana e come destinatari delle azioni non solo turisti inseriti in circuiti locali, nazionali ed

internazionali ma anche la popolazione locale, ed il suo sistema produttivo.

-valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico culturale nonché delle produzioni agricole ed artigianali, attraverso la promozione di forme di turismo lento, consapevole, responsabile, sostenibile e di comunità;

-fornire supporto a tutti i soggetti coinvolti nel settore, nel creare modelli di valorizzazione dei territori sostenibili dal punto di vista ambientale;

-fornire prodotti e servizi finalizzati all'arricchimento, diversificazione e qualificazione dell'offerta turistica;

- analizzare i mercati per conoscere attese, l'evoluzione della domanda nazionale e internazionale di viaggio ed esperienza nei territori della DMO AROUND Rome;

- promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità regionali, i "Brand" territoriali;

-avviare processi in grado di migliorare il livello di accoglienza e l'immagine del territorio anche attraverso il sostegno alla costituzione di reti di impresa o cooperative di comunità che favoriscano lo sviluppo sostenibile del territorio non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche sociale;

-avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occupazione nel settore turistico;

- promuovere il consolidamento, l'innovazione, sviluppo

tecnologico e creatività, delle PMI locali favorendo più in generale il consolidamento dei sistemi imprenditoriali dagli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori.

Le attività possono prevedere eventuali contributi di sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, senza carattere di prevalenza, se realizzate nell'interesse del territorio, degli associati, delle comunità locali e della Regione Lazio, limitatamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'associazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.

L'associazione può svolgere operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge e dal successivo comma purché funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale per il cui conseguimento può compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili.

In ogni caso, la prevalenza del rendiconto economico della DMO

sarà ricavato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli associati e/o dalla Regione Lazio e/o dagli altri enti pubblici associati. La rimanente quota di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, può essere realizzata con altri soggetti, ma solo a condizione che la stessa consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle finalità statutarie dell'associazione.

Articolo 4 - Osservatorio

La DMO "Around Rome" organizza e gestisce un Osservatorio per l'analisi dell'offerta, dell'andamento, dell'evoluzione della domanda e dei mercati turistici, agroalimentari e artigianali. L'Osservatorio garantisce un sistema di monitoraggio costante delle attività di promozione e accoglienza turistica a Roma e nel Lazio, sull'offerta culturale e naturalistica, con una vocazione per le attività all'aria aperta e di promozione sportiva, nelle sue declinazioni professionali e amatoriali.

Art. 5 - Risorse economiche e rendiconto finanziario

Le risorse economiche di cui dispone l'associazione sono:

Il patrimonio, costituito da:

quote sociali versate all'atto di costituzione, non inferiori ad euro 15.000,00 al fine di acquisire la piena personalità giuridica (art. 22 del c.d. Codice del Terzo Settore (D.LGS.

n. 117/17);

beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche, enti o imprese, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

acquisizioni patrimoniali derivanti dalla destinazione di eventuali avanzi di gestione. Le risorse finanziarie, costituite da:

contributi volontari o straordinari degli associati;

eredità, donazioni e legati ricevuti;

contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni di diritto pubblico;

contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;

contributi di soggetti privati finalizzati al sostegno di specifici programmi e progetti realizzati o da realizzare nell'ambito delle finalità statutarie;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

entrate derivanti da attività formative rivolte agli associati e da altre prestazioni di servizi convenzionati;

proventi derivati dallo svolgimento di attività economiche, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale e delle attività previste nello statuto;

finanziamenti, anche onerosi, provenienti da istituti di credito;

ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, avendo l'obbligo di impiegare le risorse per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il preventivo contiene le proiezioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto contabile economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo su proposta del tesoriere, che lo deposita presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo, per essere consultato su richiesta di ogni singolo associato e successivamente approvato entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota

integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, anche di natura pubblicitaria.

E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria rete e che siano parimenti affiliate all'Ente sovranazionale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione, oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 di detto Codice.

Articolo 6 - Associati

6.1 Possono essere associati, oltre al Parco naturale regionale dei Castelli Romani, gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare di Roma e del Lazio.

6.2 Possono partecipare anche soggetti giuridici privati che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nelle filiere turistiche, culturali, artigianali e agroalimentari nell'ambito territoriale della Regione Lazio, con o senza finalità di lucro.

6.3 Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere dell'associato comunicare eventuali modifiche del proprio domicilio.

Articolo 7 - Associati di diritto privato e di diritto pubblico

7.1 La partecipazione degli associati privati consente di designare i membri della Cabina di Regia, costituita ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, in aggiunta a quelli designati dall'Organo Amministrativo.

Articolo 8 - Recesso degli associati

8.1 E' consentito il recesso degli associati nei casi previsti dalla legge, esercitato nei termini e con le modalità previste all'art. 2473 del codice civile.

8.2 Il diritto di recesso è esercitato dagli associati che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che indichi le generalità dell'associato recedente e il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento, comunicata entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte dell'associato. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale dell'associazione.

8.3 In ogni caso, l'associato che recede non ha diritto al rimborso delle quote versate.

8.4 Non è ammesso il recesso parziale.

8.5 In caso di recesso dell'associato, restano comunque dovuti all'associazione i relativi contributi di cui all'articolo 10 fino all'anno in cui il recesso si verifica, oltre al versamento delle altre eventuali obbligazioni contratte con l'associazione.

Articolo 9 - Contributi

9.1 Gli associati sono tenuti a versare all'associazione una quota di capitale all'atto di costituzione, ma non sono

previste quote annuali, né contributi ordinari o straordinari.

9.2 Per far fronte alle spese generali necessarie a garantire il funzionamento della DMO nel tempo, l'associazione fornirà servizi agli associati - che potranno aderire in modalità volontaria -, gestire attività di contenuto economico coerenti con il proprio scopo sociale e partecipare a bandi e altre opportunità di finanziamento.

9.3 Oltre a singoli associati, possono offrire il proprio sostegno con contribuzioni una tantum anche istituti di credito, organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici e privati che condividano la missione dell'associazione senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di associato.

9.4 Rimane inteso che i singoli associati sono tenuti a rimborsare all'associazione le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni richieste, preventivate e concordate.

Articolo 10 - Apporti e finanziamento degli associati

10.1 L'associazione può acquisire dagli associati versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dagli associati finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.

10.2 I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel

rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle relative procedure di controllo.

Articolo 11 - Regolamento

11.1 Il funzionamento dell'associazione è disciplinato da apposito Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea degli associati che contempra, tra l'altro, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della DMO agli associati ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi, ovvero eventualmente da parte degli associati con ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.

Articolo 12 - Organi

12.1 Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di indirizzo e il presidente;
- la cabina di regia;
- il destination manager;
- l'organo di garanzia.

12.2 La partecipazione dei componenti alle attività degli organi sociali non prevedono gettoni di presenza o altri emolumenti, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, formalmente preventivate e approvate.

12.3 Il destination manager sarà inquadrato contrattualmente

dalla DMO sulla base dei parametri contenuti nell'avviso pubblico di selezione pubblicato da Regione Lazio D.G.R. 17 novembre 2020, n. 836 ("Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio"), ammesso e finanziato con determina n. 03 del 03/08.

Articolo 13 - Assemblea degli associati

13.1 Le decisioni degli associati devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli iscritti a libro soci.

13.3 In particolare spetta all'assemblea:

- a) approvare i bilanci, anche sulla base della disponibilità finanziaria determinata da Regione Lazio;
- b) approvare il budget di previsione e il budget di esercizio;
- c) eleggere l'organo di indirizzo;
- d) nominare la cabina di regia;
- e) nominare l'organo di garanzia;
- f) la nomina e la revoca del destination manager e la determinazione del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente, nonché il suo inquadramento nell'organigramma, su proposta della cabina di regia e sentito

l'organo di indirizzo;

g) deliberare sulle responsabilità del Presidente e degli altri componenti l'organo di indirizzo;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla propria competenza;

i) deliberare sul regolamento;

j) autorizzare atti negoziali superiori a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;

k) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla propria competenza.

13.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione lo richiedano, al fine di approvare il rendiconto economico e finanziario.

Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea

14.1 L'assemblea degli associati è disciplinata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dal presidente dell'organo di

indirizzo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, inviato a ciascuno degli associati almeno 14 (quattordici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno 7 (sette) giorni prima; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui al precedente art. 13.3 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica certificata, al recapito risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività del presidente, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di garanzia oppure da uno qualsiasi degli componenti dell'organo di indirizzo. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'assemblea può avvenire anche in modalità remota, a distanza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente convocata quando sono presenti la maggioranza degli associati, la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo o il destination manager e dei membri dell'organo di garanzia e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;

d) ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare in assemblea da altro

associato, mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione e ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

- e) le votazioni dell'assemblea hanno luogo a scrutinio palese;
- f) le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte da un membro dell'organo di indirizzo.

Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà più uno degli iscritti al libro soci. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati presente.

Articolo 16 - Presidenza dell'assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di indirizzo o, in sua assenza, da un altro membro di tale organo, all'uopo nominato dall'assemblea; in mancanza dei predetti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano anche il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.

16.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 17 - Organo di indirizzo

17.1 L'organo di indirizzo è espressione degli associati di diritto pubblico.

17.2 L'organo di indirizzo è composto da cinque a sette membri, con il compito di approvare le linee guida dell'operato dell'associazione, nel rispetto dello statuto, dello scopo sociale e del preminente interesse pubblico.

17.3 Il presidente e gli altri membri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il presidente e gli altri membri sono rieleggibili.

17.4 Il presidente viene nominato dall'assemblea degli associati e rappresenta l'associazione verso terzi. Qualora per dimissioni o altre cause cessi la maggioranza dei suoi membri, l'intero organo si intenderà cessato e dovrà essere convocata d'urgenza un'assemblea per la nomina del nuovo organo di indirizzo. Se vengono a cessare il presidente e tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo di indirizzo dovrà essere convocata d'urgenza

dall'organo di garanzia o da un associato.

17.5 Per svolgere le mansioni di presidente o di componente dell'organo di indirizzo non è previsto alcun compenso o emolumento.

Articolo 18 - Cabina di regia

18.1 I membri della cabina di regia sono nominati dall'assemblea tra gli associati di diritto privato per garantire efficacia alle linee guida dell'assemblea e dell'organo di indirizzo, ma anche per offrire supporto al destination manager, che la coordina.

18.2 Alla cabina di regia spettano le decisioni inerenti l'attività della DMO e la gestione ordinaria degli atti amministrativi che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto all'assemblea degli associati o agli altri organi sociali.

18.3 L'esercizio delle funzioni ad essa attribuite avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea e dall'organo di indirizzo. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca della nomina.

18.4 La cabina di regia, con propria determinazione, potrà istituire specifici "club di prodotto" per lo sviluppo di attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e

privati del settore del turismo e delle produzioni agroalimentari, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

18.5 La cabina di regia può inoltre nominare specifici tavoli tecnici per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni, con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante.

18.6 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, la cabina di regia è tenuta a presentare all'assemblea e all'organo di indirizzo una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate e affidate per conto degli associati.

18.7 Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o nei casi di inconfiribilità o incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

18.8 Ai componenti della cabina di regia spetta il rimborso delle spese originarie dal loro mandato, qualora preventivamente e formalmente quantificate e approvate, nel rispetto e nei limiti delle norme di legge nazionali e regionali.

19.1 La firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente.

19.3 Il presidente ha facoltà di attribuire deleghe di gestione al destination manager, salva l'attribuzione dei poteri riservati per legge e per statuto all'assemblea.

19.4 Il presidente potrà anche provvedere alla nomina e alla revoca di procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 20 - Riunioni della cabina di regia

22.1 La cabina di regia deve essere convocata in Italia, mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata da inviarsi a cura del presidente almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

22.2 Le adunanze sono coordinate dal destination manager, che potrà nominare un segretario anche tra persone che non compongono la cabina di regia.

22.3 Per la validità delle determinazioni della cabina di regia è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

22.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del destination manager.

22.5 Le riunioni della cabina di regia possono avvenire anche in modalità remota e digitale.

Articolo 21 - Il destination manager

21.1 Il primo destination manager è nominato sulla base dell'avviso pubblico di selezione pubblicato da Regione Lazio D.G.R. 17 novembre 2020, n. 836 ("Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio"), ammesso e finanziato con determina n. 03 del 03/08.

21.2 Il destination manager, anche in futuro, dovrà essere selezionato tra soggetti con esperienza lavorativa dirigenziale almeno decennale nel settore dell'offerta turistica per sovrintendere alla gestione della DMO, curandone in particolare il miglioramento dell'assetto organizzativo e avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea, dall'organo di indirizzo o dal Presidente, con il supporto dei componenti la cabina di regia.

21.3 Il compenso riconosciuto al destination manager, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'avviso pubblico di selezione.

21.4 L'incarico di destination manager è incompatibile con quello di presidente o membro dell'organo di indirizzo.

21.5 Il destination manager coordina le attività dei "club di prodotto" e degli eventuali tavoli tecnici nominati dalla

cabina di regia.

Articolo 22 - Organo di garanzia

22.1 L'assemblea nomina un organo di garanzia composto da tre sindaci di Comuni aderenti alla DMO, nonché due sindaci supplenti. La composizione dell'organo di garanzia sarà effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere.

22.2 L'organo di garanzia vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. In particolare, l'organo di garanzia supporta l'organo di indirizzo nella verifica del perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto dei beni comuni.

22.3 Qualora l'associazione in futuro sviluppi la necessità di attivare un organo di revisione legale dei conti, essa sarà esercitata da un organo di controllo che dovrà essere costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

22.4 Le riunioni dell'organo di garanzia possono svolgersi anche in modalità remota e digitale.

22.5 Ai membri dell'organo di garanzia non spetta alcun compenso o emolumento per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 23 - Rendiconto dell'esercizio

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di indirizzo presenterà all'assemblea degli associati il rendiconto di esercizio, redatto dalla cabina di regia secondo le disposizioni di legge.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

24.1 Stante la finalità non lucrativa dell'associazione, eventuali avanzi di gestione non daranno adito a dividendi - in nessuna forma - o altre utilità per gli associati o gli amministratori. La destinazione di eventuali avanzi di gestione sarà definita in sede di assemblea degli associati.

Articolo 25 - Scioglimento dell'associazione

25.1 L'associazione si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti

del Terzo settore aventi finalità e natura giuridica similare,
e prioritariamente agli ETS associati o non associati.

Art. 26 - Disposizioni finali

I soci fondatori delegano il presidente a compiere tutti gli
atti necessari affinché l'associazione possa essere
riconosciuta e acquisire la personalità giuridica.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive
modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione e
dal Primo Libro del Codice civile.